



5.11.2018

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

(COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

Relatore per parere: Georgios Kyrtos

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'Unione doganale, che costituisce uno dei principali blocchi commerciali al mondo, è una delle pietre angolari dell'Unione europea ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio sia delle imprese sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018, il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie supplementari.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di

soppresso

esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.

²⁷ *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno

Emendamento

(22) Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti riguardo ***all'adozione di programmi di lavoro***, alla modifica delle finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli

sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

Emendamento

(24) Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.
Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al

Emendamento

(25) Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al

presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l'obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ***Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di essere all'avanguardia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, compresa la parità di genere, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano, nel complesso, almeno il 25 % della spesa iscritta a bilancio dell'Unione nel periodo del QFP 2021-2027 e il 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le relative azioni saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e saranno nuovamente valutate nell'ambito dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 - 2027 è fissata a **1 149 175 000 EUR a prezzi 2018** (1 300 000 000 EUR a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, nel rispetto della posizione generale del Parlamento europeo definita in tali risoluzioni e del livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.**

Emendamento

2. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato II bis per stabilire programmi di lavoro.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre **quattro** anni dall'inizio della sua

Emendamento

2. La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre **due** anni dall'inizio della sua attuazione.

attuazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre **quattro** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento

3. Al termine dell'attuazione dello Strumento e comunque non oltre **due** anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, **all'articolo 11, paragrafo 2**, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, **all'articolo 11, paragrafo 2**, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa

pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, **dell'articolo 11, paragrafo 2**, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Procedura di comitato

1. **La Commissione è assistita dal "comitato del programma Dogana" di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX]³⁸.**

2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Emendamento

soppresso

³⁸ COM(2018) 442.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico, ***mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***Allegato II bis
Programmi di lavoro***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

| | |
|--|---|
| Titolo | Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere |
| Riferimenti | COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | IMCO 2.7.2018 |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | BUDG 2.7.2018 |
| Relatore per parere Nomina | Georgios Kyrtos 28.6.2018 |
| Esame in commissione | 26.9.2018 |
| Approvazione | 5.11.2018 |
| Esito della votazione finale | +: 25 -: 2 0: 1 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Marco Valli |
| Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Michael Detjen |

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

| 25 | + |
|-----------|---|
| ALDE | Jean Arthuis, Gérard Deprez |
| ECR | Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk |
| EFDD | Marco Valli |
| PPE | Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere |
| S&D | Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken |
| VERTS/ALE | Indrek Tarand |

| 2 | - |
|-----|-----------------------|
| ENF | André Elissen |
| NI | Eleftherios Synadinos |

| 1 | 0 |
|-----|-------------|
| ENF | Marco Zanni |

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti